



LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020

Riccardo Banfi

Milano - 10 settembre 2014



Programma

- ❖ Definizioni
- ❖ Ammissibilità della spesa
- ❖ Opzioni di semplificazione dei costi
- ❖ Sistemi di controllo



Definizioni (1)

❖ **Operazione**

Un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate.

❖ **Operazione completata**

Un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari.



Definizioni (2)

❖ **Beneficiario**

Un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; e, nel quadro dei regimi di aiuti di Stato l'organismo che riceve l'aiuto.

❖ **Destinatario finale**

Una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario



Ammissibilità della spesa (1)

❖ Regolamento UE 1303/2013

✓ Art. 65

✓ Art. 69

✓ Art. 70

❖ Regolamento UE 1304/2013

✓ Art. 13



Ammissibilità della spesa (2)

Reg. UE 1303/2013 – art. 65

❖ **Definizione generale**

L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel regolamento generale o norme specifiche di ciascun fondo.

❖ **Periodo**

Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023.

❖ **Opzioni di semplificazione**

In caso di costi rimborsati attraverso le opzioni di semplificazione, le azioni che costituiscono la base per il rimborso devono essere svolte tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023



Ammissibilità della spesa (3)

Reg. UE 1303/2013 – art. 69

❖ Norme specifiche

- Contributi in natura
- Le spese di ammortamento



Ammissibilità della spesa (5)

Reg. UE 1303/2013 – art. 69

❖ Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE i seguenti costi:

- a) interessi passivi;
- b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;
- c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.



Ammissibilità della spesa (6)

Reg. UE 1303/2013 – art. 70

❖ Ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione

L'Autorità di Gestione può accettare che un'operazione si svolga al di fuori dell'area del programma **ma sempre all'interno dell'Unione**, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni

- a) l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;
- b) l'importo complessivo destinato dal programma non supera un % massima definita per ciascun Fondo;
- c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate;
- d) le autorità responsabili del programma nell'ambito del quale viene finanziato l'operazione soddisfano gli obblighi per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'operazione.



Ammissibilità della spesa (7)

Reg. UE 1304/2013 – art. 13

❖ **Spese non ammissibili**

Oltre alla spesa di cui all'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili non è altresì ammissibile al finanziamento dell'FSE



Opzioni di semplificazione dei costi (1)

❖ Regolamento UE 1303/2013

✓ Art. 66

✓ Art. 67

✓ Art. 68

❖ Regolamento UE 1304/2013

✓ Art. 14



Semplificazione dei costi (2)


Reg. UE 1303/2013 – art. 67

❖ *Forme di sovvenzioni*

Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati;
- b) tabelle standard di costi unitari (UCS);
- c) somme forfettarie non superiori a 100.000,00 EUR di contributo pubblico;
- d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni



Semplificazione dei costi (3)

Reg. UE 1303/2013 – art. 67

❖ **Combinazione delle opzioni**

Le opzioni di semplificazione si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.



Semplificazione dei costi (4)

Reg. UE 1303/2013 – art. 67

❖ **Appalti pubblici**

Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato **esclusivamente tramite appalti pubblici** di opere, beni o servizi, si applicano i costi reali. Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili anche le opzioni di semplificazione.



Semplificazione dei costi (5)

Reg. UE 1303/2013 – art. 67

L'art. 67 del RDC precisa che il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni di pagamento della sovvenzione devono essere specificati in un apposito documento, presumibilmente l'avviso pubblico, la convenzione, oppure il manuale di gestione.



Semplificazione dei costi (6)

Reg. UE 1303/2013 – art. 67

❖ Metodologia

In caso di ricorso alla semplificazione dei costi, gli importi devono essere stabiliti attraverso:

- ✓ un metodo di calcolo giusto equo e verificabile
- ✓ conformemente alle norme applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari
- ✓ conformemente alle norme applicabili a politiche nazionali purché si tratti sempre di operazioni e beneficiari analoghi
- ✓ devono essere stabili direttamente dai regolamenti (generale o specifici dei fondi)



Semplificazione dei costi (7)

Reg. UE 1303/2013 – art. 67

❖ Metodologia

Il metodo giusto, equo e verificabile può basarsi:

- ✓ su dati statistici o altre informazioni oggettive (es. indagine di mercato),
- ✓ su dati storici
- ✓ sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari



Semplificazione dei costi (8)

Reg. UE 1303/2013 – art. 68

L'art. 68 del RDC riguarda il finanziamento a tasso forfettario dei:

- ✓ costi indiretti;
- ✓ costi per il personale.



Semplificazione dei costi (9)

Reg. UE 1303/2013 – art. 68

❖ **Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti**

Il Regolamento ammette la possibilità di riconoscere i costi indiretti sulla base di:

- ✓ **un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili**
- ✓ **Un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale**
- ✓ **un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili** basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.



Semplificazione dei costi (10)

Reg. UE 1303/2013 – art. 68

❖ **Finanziamento a tasso forfettario dei costi del personale**

Ai fini della determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione di un'operazione, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per **1.720 ore** i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati.



Semplificazione dei costi (11)

Reg. UE 1304/2013 – art. 14

Oltre alle opzioni di cui all'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 unicamente per il FSE prevede che la Commissione possa rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di :

- ✓ tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla Commissione;
- ✓ un tasso forfettario per il riconoscimento dei costi.

In particolare per il FSE è possibile riconoscere i restanti costi ammissibili di un'operazione sulla base di un tasso forfettario sino al 40% delle spese dirette di personale ammissibili.



Semplificazione dei costi (12)

Reg. UE 1304/2013 – art. 14

Il Regolamento prevede inoltre che:

- ✓ in caso il sostegno pubblico ad un'operazione non superi i 100.000 euro, le tabelle di costo standard, i tassi forfettari oppure le somme forfettarie potranno essere stabilite caso per caso, facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'AdG;
- ✓ qualora il sostegno pubblico di sovvenzioni o azioni rimborsabili non superi i 50.000 euro, sarà necessario riconoscere i costi attraverso un'opzione di semplificazione.



Sistemi di controllo (1)

Reg. UE 1303/2013 – art. 125

All'Autorità di Gestione spetta:

- ✓ la gestione del PO,
- ✓ la selezione delle operazioni,
- ✓ la gestione finanziaria ed il controllo



Sistemi di controllo (2)

Reg. UE 1303/2013 – art. 125

❖ **La gestione finanziaria e il controllo del programma operativo**

Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'Autorità di Gestione:

- a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
- c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati.



Sistemi di controllo (3)

Reg. UE 1303/2013 – art. 125

Le verifiche comprendono le seguenti procedure:

- a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
- b) verifiche sul posto delle operazioni.



Sistemi di controllo (4)

Reg. UE 1303/2013 – art. 125

❖ Le verifiche sul posto

La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali:

- ✓ all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione;
- ✓ al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'Autorità di Audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

Le verifiche sul posto di singole operazioni ai sensi del paragrafo 5, primo comma, lettera b), possono essere svolte a campione.





LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020

Riccardo Banfi

Milano - 10 settembre 2014

